



Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di Impresa

V.G. 2286/2025

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati

Dott.ssa Innocenza Vono Presidente

Dott.ssa Lina Tosi Giudice

Dott.ssa Lisa Torresan Giudice, relatore ed estensore

sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato il presente

DECRETO

Parte_1 ha proposto ricorso per la nomina di un esperto che provveda, ai sensi dell'art. 2473 cod. civ., ad effettuare la stima del valore di mercato delle partecipazioni dallo stesso detenute nella società Idea Service srl.

A fondamento della domanda, ha esposto essere insorti tra soci dei contrasti, aventi ad oggetto anche il suo operato quale amministratore della società, e di avere esercitato il diritto di recesso dalla società in data 27.10.2023; ha addotto che la comunicazione di recesso sarebbe stata contestata dalla società attraverso delle comunicazioni di stile, non argomentate, dovendosi pertanto ritenere il recesso si sia perfezionato con la ricezione, da parte della società stessa, della sua comunicazione. Ha poi dato atto che le proposte da lui avanzate per la liquidazione della propria partecipazione avevano avuto esito negativo. Ha dunque chiesto la nomina dell'esperto da parte del Tribunale.

Si è costituita la società, contestando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso, chiedendo il rigetto dell'istanza, con condanna del ricorrente alle spese, ed anche ai sensi dell'art. 96 cpc.

Si sono costituiti i soci *Controparte_1* e *CP_2* eccependo, in via preliminare, la tardività della notifica effettuata nei loro confronti, l'incompetenza del Tribunale adito in presenza di una clausola arbitrale, il mancato esperimento della procedura di conciliazione preventiva prevista dall'art. 33 dello statuto, ed il proprio difetto di legittimazione passiva.

Hanno dunque chiesto di essere estromessi dal procedimento e la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.

* * *

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di compromesso sollevata dai soci *Controparte_3* e *CP_2* per le ragioni che seguono.

L'art. 33 dello statuto di Idea Service srl, di seguito riportata parzialmente, demanda alla competenza degli arbitri *"tutte le controversie, fatta eccezione per quelle ore è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, insorgenti tra soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale"* La clausola statutaria in esame ha dunque ad oggetto esclusivamente i procedimenti di natura contenziosa, volti a dirimere contrasti tra soci o tra soci e la società, e non si estende ai procedimenti di volontaria giurisdizione, tra i quali rientra la nomina dell'esperto ex art. 2473 cc.

Va infatti rilevato che il decreto con il quale il Tribunale, adito in sede di volontaria giurisdizione, nomina l'esperto, ha esclusivamente tale contenuto ed è unicamente preordinato alla formazione ed integrazione del contenuto dell'accordo tra società e socio recedente avente ad oggetto la liquidazione della partecipazione azionaria o della quota, non risolve alcun conflitto tra parti contrapposte e dunque non assume autonoma valenza di provvedimento decisivo (cfr. anche Cass. n. 3883/2014 e n. 13760/2009).

Il procedimento in esame non ha dunque natura contenziosa e non può essere qualificato come controversia assoggettata alla clausola compromissoria di cui all'art. 33 dello statuto, sussistendo dunque la competenza inderogabile dell'intestato Tribunale, Sezione specializzata in materia di Impresa.

* * *

Venendo ora all'eccezione di tardività della notifica, va rilevato che, quanto a *CP_2*, il ricorso è stato portato alla notifica da parte ricorrente in data 09.06.2025, e quindi entro il termine di 15 giorni assegnato dal Presidente nel decreto di fissazione dell'udienza, datato 27.05.2025, avendo dunque parte ricorrente assolto all'onere posto a suo carico.

Quanto invece a *Controparte_1* i documenti versati in atti sono incompleti e non consentono di ricostruire con sufficiente sicurezza la data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario, ma poiché il ricorso risulta spedito dall'Ufficiale Giudiziario per la notifica il 12.06.2025 deve ritenersi che la consegna all'Ufficiale Giudiziario sia avvenuta entro il termine concesso dal Giudice.

In ogni caso, la resistente ha avuto un congruo termine per predisporre le proprie difese ai fini della costituzione in giudizio ed ha svolto adeguatamente le sue difese, così sanando ogni eventuale vizio della notifica.

* * *

Va invece accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai due soci.

Ed invero, la domanda di liquidazione della propria partecipazione in caso di recesso del socio vede, quale soggetto passivo, la società, e non i soci. Legittimata passiva nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2473 cc è dunque solo la società.

Non si ravvisa nemmeno un interesse alla partecipazione dei soci nella veste di controinteressati in vista di un'eventuale e non meglio precisata operazione di cessione di quote (come delineato dal ricorrente all'udienza odierna), posto che la stima dell'esperto ha ad oggetto il valore delle partecipazioni al

momento del recesso del socio in vista dell'espletamento del procedimento previsto dall'art. 2473 cc ed è dunque riferita ai valori delle partecipazioni in quel particolare momento storico; trattandosi di valore fluttuante nel tempo, tale stima non potrebbe certo essere opposta ai soci, in vista di una futura e incerta contrattazione tra privati.

Per l'effetto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei soci **CP_1** e **CP_4**.

* * *

Venendo dunque all'esame della richiesta di nomina dell'esperto, va in primo luogo osservato che il procedimento di merito, volto all'accertamento della legittimità del recesso esercitato dal socio, e quello di volontaria giurisdizione, deputato alla nomina dell'esperto per la stima della partecipazione, restano distinti, e il giudice adito in sede di volontaria giurisdizione è tenuto a svolgere, ai soli fini del proprio decidere, un autonomo accertamento incidentale e sommario sulla sussistenza del diritto che fonda il ricorso.

Tale accertamento, non suscettibile di acquisire definitività, attiene, nel procedimento per nomina dell'esperto, alla probabilità della sussistenza del diritto del ricorrente alla percezione della quota, anche sotto la specie, per quello che qui interessa, della legittimità del recesso, dovendosi dunque escludere la nomina dell'esperto quando, alla luce degli elementi raccolti in sede di volontaria giurisdizione, la comunicazione di recesso risulti effettuata al di fuori dei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

Ciò posto, dall'esame della comunicazione di recesso inviata da **Parte_1** ai soci in data 27/10/2023 (doc. n 3 di parte ricorrente), emerge che lo stesso ha esercitato il diritto di recesso *ad nutum*, ai sensi dell'art. 2473, secondo comma, cc sul presupposto che la società dovesse essere intesa come contratta a tempo indeterminato, sostenendo che la durata della società, stabilita sino al 31.12.2050, eccedesse la legittima aspettativa della vita media di una persona.

Tale impostazione non è condivisibile, per le ragioni che seguono.

La riforma del 2003 ha inciso sulla disciplina del recesso del socio da srl, introducendo una specifica elencazione dei casi di recesso, con significativo ampliamento nel quale il recesso può esercitarsi (art.2473 c.c.), salvo diversa volontà dei soci espressa nell'atto costitutivo, ed ha poi introdotto la previsione di una società di durata indeterminata, con previsione della possibilità di recesso *ad nutum*.

Avuto riguardo all'interpretazione letterale dell'art.2473 c.c., che limita tassativamente la possibilità di recedere *ad nutum* nel solo caso di società contratta a tempo indeterminato, ed ad una valutazione sistematica, che tenga conto della differente disciplina dettata per le società a responsabilità limitata, rispetto a quella operante per le società di persone, ed anche della tutela dei creditori sociali (i quali, facendo affidamento solo sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità), l'equiparabilità di una società, per la quale sia espressamente previsto un termine di durata, ad una società contratta a tempo indeterminato può essere ravvisata qualora la durata convenzionalmente

pattuita sia eccessivamente lunga e del tutto irrazionale, tenendo conto non tanto dell'aspettativa di vita dei singoli soci, quanto piuttosto della ragionevole durata del progetto imprenditoriale.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, affermando che *“la fissazione della previsione di durata dell'ente societario assolve allo «scopo di optare per una determinazione dell'aspettativa di vita di una società in funzione della possibilità che il progetto di attività, che con essa si intende perseguire, possa essere, sia pure indicativamente, determinato»*, mentre *«una data oltremodo lontana nel tempo ha, almeno di norma, l'effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione fra una durata a tempo determinato o indeterminato della società»*, cosicché tale indicazione si risolve *«o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato»*, con necessità conseguente, in quest'ultimo caso, *«di un intervento correttivo dell'interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non preveda una determinazione del tempo della sua durata»* (Cass. Civ. n. 8962/2019, che richiama Cass. Civ. n. 9662/2013).

Alla luce dei principi ora esposti, l'interpretazione del ricorrente, che considera la società come a tempo indeterminato avuto riguardo alla presumibile vita del socio, e non alla tipologia di oggetto sociale o al programma sociale, non può essere condivisa.

Ed invero, dalla visura in atti emerge che il termine di durata della società Idea Service, costituita nel 1985, è fissato al 31.12.2050. Considerato che l'oggetto sociale non prevede la realizzazione di una singola opera (quale ad esempio un unico complesso immobiliare) o di un progetto specifico, ma ha ad oggetto la vendita al minuto di mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, e quindi una tipologia di attività che ben può avere una durata protratta nel tempo, il termine previsto dallo statuto, di circa 75 anni, è del tutto compatibile con il progetto imprenditoriale anche se in ipotesi superiore alla durata della vita dei soci costitutori.

Ritiene pertanto il Collegio che, seppur ai fini della valutazione incidentale che connota il presente procedimento, il recesso di *Parte_2* sia stato esercitato al di fuori dei casi previsti dallo statuto. L'istanza di nomina dell'esperto va, per l'effetto, rigettata.

Sussistono inoltre i presupposti per la condanna di *CP_4* alle spese di lite, trattandosi di procedimento che, pur di volontaria giurisdizione, profila un contrasto tra la parte ricorrente e le parti destinatarie del ricorso, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e s. cod. proc. civ.

Non sussistono invece i presupposti della condanna ex art. 96 cpc, posto che le ragioni del ricorso, pur rivelatesi infondate, non sono connotate da profili di mala fede o colpa grave.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva di *CP_1* e *CP_2* ;

Rigetta il ricorso nei confronti di Idea Service srl;

Condanna CP_2 a rifondere, in favore dei ricorrenti, le spese di lite che liquida;

- in euro 1.418,00 per compensi professionali a favore di Idea Service srl, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge;

- in complessivi euro 1.418,00 per compensi professionali a favore di CP_2 e CP_1 ...J, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge.

Si comunichi.

Venezia, 16.10.2025

Il Presidente

Dott.ssa Innocenza Vono

Il Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Lisa Torresan